

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: “Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all’interessato non già un generico controllo sull’operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall’organo giudicante”. Per tali motivi l’accesso alle schede di valutazione titoli degli altri concorrenti, negato dall’amministrazione resistente, deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'Avv.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di
Sportello Unico Immigrazione

Fatto

Il sig., in qualità di titolare della s.r.l. e, ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di Agenzia n. chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino egiziano, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito *internet* della Prefettura di che il sig. ricopriva la posizione in graduatoria n., compresa all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, mentre la domanda era stata rigettata dalla Direzione Provinciale del Lavoro ha presentato, in data 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione, al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere lo stato del procedimento nonché l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato non stagionale, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'Avv.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di
Sportello Unico Immigrazione

Fatto

Il sig., quale titolare della s.n.c., ha presentato il 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura di – Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fascicoli dei procedimenti avviati a seguito della presentazione di chiamata nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri e

Specifica il ricorrente di avere saputo, a seguito di un monitoraggio effettuato sul sito internet della prefettura di, che le domande per i cittadini egiziani su indicate risultavano comprese all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, e che la pratica del sig. era stata approvata dalla Direzione provinciale del Lavoro, mentre era stata rigettata la pratica del sig. Pertanto, l'istanza di accesso è volata a conoscere lo stato del procedimento e le cause ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig. avendo presentato domanda nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri è parte del procedimento volto a far accedere in Italia i cittadini egiziani. Si ritiene, pertanto, che il medesimo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, sia titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Prefettura della Provincia di**Fatto**

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 19 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....**Fatto**

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 5 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente la richiesta di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di**Fatto**

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 10 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento**Fatto**

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di in data 10 ottobre 2007 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, il Sig. in data 27 gennaio 2008 ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 10 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 27 gennaio 2008 successivo, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per il personale**Fatto**

Il dott., a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico per Segretario di Legazione in prova (bandito il 20 febbraio 2007), non essendo stato ammesso alle prove orali, il 28 novembre 2007 ha formulato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti la procedura concorsuale. In particolare, chiedeva di poter accedere ai seguenti documenti: *a)* verbali della commissione giudicatrice; *b)* verbali con cui si fissavano i criteri per la valutazione delle prove; *c)* verbali relativi ai criteri di scelta per l'ordine di correzione degli elaborati; *d)* verbali relativi ai candidati ammessi alle prove orali con relative schede di valutazione; *e)* elaborati del richiedente; *f)* copia degli elaborati candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali orali.

L'amministrazione, con provvedimento del 21 dicembre successivo (portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in data 28 dicembre 2007), ha concesso l'accesso, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *c)*, ritenendo che rispetto ad essi la richiesta si potesse configurare come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale parziale diniego, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito e con riferimento ai documenti di cui alla lettera *a)*, il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. Rispetto ad essi, pertanto, appare esclusa in radice la possibilità di configurare l'istanza di accesso alla stregua di un controllo diffuso sull'azione amministrativa, come tale vietato dalla legge. Con particolare riferimento ai verbali di correzione della Commissione giudicatrice, essi costituiscono utile parametro per effettuare una valutazione comparativa del criterio di volta in volta adottato dalla Commissione stessa nell'assegnazione dei punteggi per ciascun elaborato e rispetto ad essi, per ciò solo, sussiste un interesse giuridicamente qualificato all'accesso. D'altronde, in tal senso, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte. Così, tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Quanto ai documenti di cui

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

alla lettera *c)* delle premesse in fatto, si ritiene che la richiesta sia indeterminata, non essendo nemmeno chiaro se esista o meno un documento dal quale inferire l'informazione richiesta dal dott. e che sia in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui tale documento sia stato formato dall'amministrazione, tuttavia, esso va rilasciato al richiedente e ciò per gli stessi motivi che fondano l'accoglimento del presente ricorso relativamente ai documenti di cui alla lettera *a)* delle premesse in fatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'ambiente- Direzione protezione natura**Fatto**

Il dott., direttore delle Aree marine protette delle isole sino al settembre del 2006, riferisce di essere stato sospeso dall'incarico da parte dell'amministrazione resistente. In data 26 giugno 2007, pertanto, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso alle direttive ministeriali per la nomina e l'individuazione del direttore delle Aree marine protette. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento espresso, eccependo il difetto di interesse all'accesso medesimo nonché il mancato pagamento dei diritti dovuti per il rilascio dei documenti richiesti. Contro tale diniego espresso, il dott., in data 21 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione mettendo in rilievo diversi profili di illegittimità dell'azione posta in essere da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione dell'impugnato provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera a), d.P.R. n. 184/2006 a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lettera c), della stessa disposizione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Dipartimento Funzione Pubblica**Fatto**

Con nota nella quale era apposta la stampigliatura “DFP” la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato per competenza al Ministero della Pubblica Istruzione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da, docente di educazione tecnica nelle scuole medie.

Con istanza in data 22.11.2007 il sig. ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri copia autentica della “lettera” costituita da detta stampigliatura, deducendone “ragioni di indecifrabilità dell’oggetto e del protocollo”.

Con nota del 21.12.2007 il Dipartimento della Funzione pubblica di detta Presidenza, individuata nell’istanza la richiesta di accesso agli atti del ricorso straordinario proposto dal sig., ha inviato allo stesso copia dei relativi atti, consentendogli anche la visione degli atti presso il Dipartimento.

Avverso detta nota il sig., con atto in data 16.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si censura il mancato rilascio di copia autentica della – presunta - lettera di cui in narrativa.

Il ricorso è infondato.

La stampigliatura “DFP”, apposta sulla nota di risposta impugnata con il presente ricorso, costituisce mera indicazione degli estremi della trasmissione degli atti ad altro ufficio, e quindi non costituisce a sua volta atto autonomo, e cioè avente contenuto diverso dalla nota in cui la stampigliatura è apposta: non sussiste pertanto interesse all’accesso di documento che è stato già portato a conoscenza dell’interessato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.p.a. —, rappresentato e difeso dall'avv.,
contro

Amministrazione resistente: Azienda ASL

Fatto

La s.p.a. —, essendosi classificata seconda nella seduta pubblica del 23 novembre 2008, nella graduatoria per l'appalto per "l'affidamento novennale del servizio di assistenza ai pazienti nelle fasi terminali di malattie croniche e degenerative dimessi dalle strutture ospedaliere, siano essi ricoverati presso la struttura residenziale (*hospice*), individuata in alcuni locali dell'ospedale della Asl da ristrutturare, attrezzare ed arredare a cura e spese dell'aggiudicatario, o assistiti direttamente al proprio domicilio" indetto con delibera n. del 28 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. copia della delibera di aggiudicazione definitiva, con relativa graduatoria;
2. copia di tutti i verbali di gara e della relazione conclusiva della commissione giudicatrice;
3. copia dei documenti costituenti l'offerta del soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri Speciale, ed in particolare:
 - a) busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", con tutta la documentazione in essa contenuta, N. 1), 2) – A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, - 3) a, b, - 4) a, b, - 5), 6), 7), 8), 9), 10) dell'art. 6 Capitolato;
 - b) busta n. 2 riportante la dicitura sociale e la dicitura "Progetto tecnico", con tutta la documentazione in essa contenuta, ai sensi degli artt. 6 e 11 del capitolato;
4. copia di tutta la documentazione consegnata dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 9 del Capitolato;
5. copia della scrittura privata che attesti la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, risultato aggiudicatario, con riferimento al mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario (secondo quanto previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, giusto rinvio dell'art. 14 del Capitolato);
6. copia del documento attestante il versamento della cauzione ai sensi dell'art. 33 del Capitolato;
7. copia di ogni altro atto comunque relativo alla procedura di gara espletata e che sia idoneo a comprendere l'*iter* logico – giuridico che ha condotto all'aggiudicazione.

L'amministrazione con provvedimento del 7 gennaio 2007, ha concesso l'accesso al documento di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia la delibera di aggiudicazione definitiva ed ha, inoltre, comunicato l'ufficio presso il quale dovrà, eventualmente, essere presentata l'istanza di accesso ai documenti correlati alla delibera in esame.

La Asl, il 15 gennaio 2008, ha poi comunicato alla società istante che provvederà con successiva nota ad indicare la data per il ritiro dei documenti di cui al punto n. 3, ossia documenti contenuti nella busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", e che, rilascerà copia dei documenti di cui ai punti nn. 4, e 6, al momento della loro acquisizione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

L'amministrazione, poi, nega, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'accesso ai documenti della busta n. 2, relativi al "Progetto tecnico", di cui agli artt. 6 e 11 del Capitolato.

Con riferimento, infine, ai documenti di cui al punto n. 7 dell'istanza, la Asl ha chiesto all'istante di specificare i documenti oggetto della richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto ai documenti relativi al Progetto tecnico, del 14 gennaio 2008, la s.p.a. —, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, il 4 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare all'Azienda ASL l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Asl ha negato l'accesso ai documenti relativi al Progetto Tecnico, genericamente rinviando all'art. 13 del d.lgs. n. 136 del 2006. La disposizione in esame stabilisce che nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito secondo le seguenti modalità: nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.....mentre,in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

Sono poi esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento.

Tuttavia, questa preclusione non opera nei confronti del concorrente che richieda l'accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

È invece escluso, senza possibilità di superamento del divieto per le ragioni sopra dette l'accesso:

a) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

b) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di differimento o esclusione previste dalla disposizione su citata. Si rileva, inoltre, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in presenza di una offerta vincente non può negarsi ad altra impresa partecipante l'accesso agli atti necessari alle finalità di controllo della offerta stessa in relazione ai requisiti contemplati nel relativo bando di gara, e che "la partecipazione ad una gara importa che l'offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici, né a ciò si

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

oppongono ragioni di tutela della privacy”(Consiglio Stato, sez. VI, 09 gennaio 2004, n. 14, da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 maggio 2007, n. 4555).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ASL, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Generale**Fatto**

Il dott., in data 6 dicembre 2007, con istanza formale di accesso ha chiesto all'Ufficio III Concorsi, Dipartimento dell'Organizzazione, la visione e il rilascio di copia dei propri elaborati scritti, relativi al concorso a 350 posti per uditore giudiziario, cui aveva partecipato.

L'amministrazione interessata, ha precisato che l'interessato era stato ammesso a sostenere le prove scritte con riserva ed era poi stato escluso dal concorso per non aver presentato domanda di partecipazione. I suoi elaborati scritti non erano stati quindi corretti. Ha trasmesso comunque la suddetta istanza alla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha fornito alcuna risposta all'odierno ricorrente.

Il dott., pertanto, ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso.

Diritto

Non sussiste alcun diritto all'accesso in capo al ricorrente.

Non quello endoprocedimentale, perché dal procedimento concorsuale egli è stato escluso né quello esoprocedimentale perché non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere elaborati che non sono stati letti e corretti dalla Commissione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco
.....**Fatto**

Il sig., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di, in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega, in servizio a La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, legge n. 241/90. Contro tale silenzio il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. Nella seduta del 17 dicembre la scrivente Commissione ha accolto il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione comunicava all'odierno ricorrente le abilitazioni possedute dal controinteressato; comunicazione inconferente rispetto alla richiesta di accesso iniziale ed alla decisione della Commissione. Pertanto in data 29 gennaio 2008 ha presentato nuovo ricorso contro tale ultima determinazione dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 17 dicembre u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM